



CITTA' DI ASTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI COMUNALI

DURATA DEL SERVIZIO dal 1/11/2020 al 31/03/2024

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Lotto EXTRAURBANO - Sud Est
Lotto URBANO - Nord

ELAB. N.

4

Asti, lì settembre 2020

I PROGETTISTI:

Geom. FERRERO Claudio

Arch. FERRERO Massimo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. CARANTONI Paolo



CITTA' DI ASTI
SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGELO SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI COMUNALI - DURATA DEL
SERVIZIO DAL 1/11/2020 AL 31/03/2024**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Per ciascun lotto, il contratto relativo al presente documento è un ACCORDO QUADRO con un unico operatore economico.

Con il termine accordo quadro (art. 54 del D.Lgs. 50/2016) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi unitari posti a base di gara (art. 4) e l'indennità per impegno macchina (art. 5).

Tale accordo quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato per ciascun lotto il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo, come meglio descritto ai successivi articoli e negli allegati, necessario per il periodo indicato al successivo art. 2 e comunque fino all'importo massimo stimato per l'accordo medesimo in relazione a ciascun lotto.

Pertanto, l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- A. il contratto di accordo quadro termini prima della scadenza prevista dalla stipula a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- B. l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto entro il termine della scadenza prevista.

Durante il periodo contrattuale l'accordo quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, formalizzati sotto forma di lettera commerciale, trasmessa a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente, con allegata la determinazione dirigenziale che approva la spesa.

Il contratto ha per oggetto l'espletamento delle operazioni di spartineve e di trattamento antigelo lungo le strade comunali e sulle strade vicinali gravate di pubblico transito del Comune di Asti, di cui all'elenco delle tratte stradali (**all. 4 bis**) nonché alle cartografie consultabili sulla piattaforma informatica realizzata dall'Ufficio SIT del Comune di Asti - <http://sit.comune.asti.it> (area download).

In caso di incongruenze tra l'elenco delle tratte stradali e le cartografie è da intendersi prevalente il contenuto dell'elenco - **all. 4 bis**.

Inoltre, si precisa che il trattamento antigelo comprende anche la fornitura dei materiali occorrenti per tale trattamento e il loro spargimento in modo omogeneo sulla rete viaria, come di seguito meglio specificato e descritto.

Data la natura stessa del servizio, che è strettamente correlato all'andamento climatico e alle variabili tipiche di ogni stagione invernale, le prestazioni richieste sono da intendersi presunte e non saranno in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Si precisa che ogni stagione decorrerà approssimativamente dal 01/11 fino al successivo 31/03, salvo avverse condizioni climatiche.

Il territorio interessato dal servizio in oggetto è suddiviso nei seguenti lotti:

- lotto ZONA EXTRAURBANA SUD/EST: strade comprese nelle cartografie e negli elenchi di riferimento con uno sviluppo stradale di circa Km 140 di cui km 55 circa con obbligo di catene;

- lotto ZONA URBANA NORD: strade comprese nelle cartografie e negli elenchi di riferimento con sviluppo stradale di circa Km 125;

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto comprenderà n. 4 stagioni invernali e decorrerà presumibilmente dal 1° novembre 2020, con cessazione al 31 marzo 2024 e comunque fino all'importo massimo stimato per l'accordo medesimo in relazione a ciascun lotto, come dettagliato all'art. 3.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti, salvo il caso di condizioni climatiche particolari che determineranno per l'affidatario l'obbligo di espletare comunque il servizio, anche oltre la scadenza naturale del contratto.

ARTICOLO 3

VALORE COMPLESSIVO STIMATO E VALORE STIMATO DEI LOTTI

Il **valore complessivo, del servizio (n. 2 lotti)** - stimato ai fini dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 - è quantificato in **€. 697.281,84 + IVA** (incluse le opzioni), di cui:

- **€. 391.333,80 + IVA**, valore complessivo degli interventi;
- **€. 168.000,00 + IVA** per impegno macchina, *non soggetto a ribasso*;
- **€. 21.734,40 + IVA** per costo per la sicurezza, *non soggetto a ribasso*;
- **€. 116.213,64 + IVA** - art. 106 comma 12 D. Lgs 50/2016 - per eventuale aumento del valore del contratto;

Il **valore stimato dell'accordo quadro, per ciascun lotto** (esclusa l'opzione art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016) e **per n. 4 stagioni invernali** è quantificato come segue:

lotto EXTRAURBANO SUD/EST - € 367.955,40 + IVA di cui:	
Valore stimato interventi (IVA esclusa) al netto degli oneri per la sicurezza e dell'impegno macchina	€ 268.877,00
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (IVA esclusa)	€ 15.078,40
Valore impegno macchina, non soggetto a ribasso (IVA esclusa) – <i>n.10 Mezzi * € 1.700,00* 4 stagioni</i> <i>n. 2 Mezzi combinati * € 2.000,00* 4 stagioni</i>	€ 84.000,00

lotto URBANO NORD € 213.112,80 + IVA di cui:	
Valore stimato interventi (IVA esclusa) al netto degli oneri per la sicurezza e dell'impegno macchina	€ 122.456,80
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (IVA esclusa)	€ 6.656,00
Valore impegno macchina, non soggetto a ribasso (IVA esclusa) – <i>n.10 Mezzi * € 1.700,00* 4 stagioni</i> <i>n. 2 Mezzi combinati * € 2.000,00* 4 stagioni</i>	€ 84.000,00

Il **valore stimato dell'accordo quadro** - indicato per ciascun lotto nelle tabelle sopra riportate - **coincide con l'importo complessivo contrattuale.**

Si precisa che:

- il dettaglio dei valori sopra indicati è esplicitato nei documenti *Calcolo degli importi lotto zona extraurbana sud/est*, *Calcolo degli importi lotto zona urbana nord* e *Calcolo degli importi lotto zona urbana sud*, facenti parte del progetto del servizio;
- il bando di gara riporta, per ciascun lotto, importi comprendenti l'opzione di cui all'art. 106 comma 12 D. Lgs 50/2016 relativa all'eventuale aumento del valore del contratto, nel rispetto dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4

PREZZI UNITARI POSTI A BASE DI GARA

I prezzi unitari posti a base di gara per ciascun lotto, riferiti a singolo intervento di spartineve e singolo intervento di trattamento antigelo, per quattro stagioni invernali, sono i seguenti:

LOTTO EXTRAURBANO SUD-EST	
INTERVENTI DI SPARTINEVE	Importo SOGGETTO A RIBASSO - IVA esclusa
SINGOLO INTERVENTO COMPLETO con l'impiego di n. 9 mezzi dotati di lama spartineve € 5.249,21 + IVA di cui: - € 4.874,81 soggetto a ribasso d'asta - € 374,40 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.874,81
SINGOLO INTERVENTO RIDOTTO: con l'impiego di n. 9 mezzi dotati di lama spartineve € 3.005,96 + IVA di cui: - € 2.791,56 soggetto a ribasso d'asta - € 214,40 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.791,56
INTERVENTO A CHIAMATA: costo orario € 89,73 + IVA di cui: - € 83,33 soggetto a ribasso d'asta - € 6,40 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 83,33/ora
INTERVENTI DI TRATTAMENTO ANTIGELO (SPARGISALE) comprensivo del materiale per il trattamento	Importo SOGGETTO A RIBASSO - IVA esclusa
SINGOLO INTERVENTO COMPLETO con l'impiego di n. 4 mezzi dotati di spargisale € 4.292,40 + IVA di cui: - € 4.113,20 soggetto a ribasso d'asta - € 179,20 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.113,20
SINGOLO INTERVENTO RIDOTTO: con l'impiego di n.4 mezzi dotati di spargisale € 2.257,43+ IVA di cui: - € 2.155,03 soggetto a ribasso d'asta - € 102,40 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.155,03
INTERVENTO A CHIAMATA: costo orario € 165,85+ IVA di cui: - € 159,45 soggetto a ribasso d'asta - € 6,40 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 159,45 /ora
LOTTO URBANO NORD	
INTERVENTI DI SPARTINEVE	Importo SOGGETTO A RIBASSO - IVA esclusa
SINGOLO INTERVENTO COMPLETO con l'impiego di n. 7 mezzi dotati di lama spartineve € 3.140,55+ IVA di cui: - € 2.916,55 soggetto a ribasso d'asta	€ 2.916,55

- € 224,00 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
INTERVENTO A CHIAMATA: costo orario € 89,73 + IVA di cui:	
- € 83,33 soggetto a ribasso	€ 83,33/ora
- € 6,40 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
INTERVENTI DI TRATTAMENTO ANTIGELO (SPARGISALE) comprensivo del materiale per il trattamento	Importo SOGGETTO A RIBASSO - IVA esclusa
SINGOLO INTERVENTO COMPLETO con l'impiego di n. 5 mezzi dotati di spargisale € 3.781,95 + IVA di cui:	
- € 3.621,95 soggetto a ribasso d'asta	€ 3.621,95
- € 160,00 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
INTERVENTO A CHIAMATA: costo orario € 151,81 + IVA di cui:	
- € 145,41 soggetto a ribasso d'asta	€ 145,41/ora
- € 6,40 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	

ARTICOLO 5

INDENNITA' PER IMPEGNO MACCHINA

E' prevista un'indennità di impegno macchina pari ad **euro 1.700,00 + IVA non soggetta a ribasso** per ciascun mezzo operativo (spartineve o spargisale) ed **euro 2.000,00 + IVA non soggetta a ribasso** per ciascun mezzo operativo "combinato" (spartineve e spargisale) per ciascuna stagione invernale .

Tale indennità è riconosciuta per la funzionalità immediata del mezzo, approntamento piastre e innesti per lama e spargisale, nonché per le relative omologazioni e collaudi.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

6.1 - Corrispettivo e revisione dei prezzi unitari

Il valore contrattuale dell'Accordo Quadro per ciascun lotto è quello indicato al precedente art. 3. Tale valore contrattuale potrà essere eventualmente aumentato nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Nell'ambito degli affidamenti specifici di ciascun lotto, il corrispettivo, dovuto dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione degli interventi di cui all'oggetto, è quello risultante dall'esito di gara, comprensivo dei costi per la sicurezza e dell'indennità di impegno macchina non soggetti a ribasso.

Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune di Asti tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione degli interventi, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente al contratto di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

I **prezzi unitari contrattuali**, risultanti dagli esiti di gara, resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata dell'accordo quadro, salvo l'adeguamento dello stesso in base all'indice ISTAT relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dal secondo anno contrattuale e conteggiato nei 12 mesi precedenti la richiesta.

La richiesta di revisione dei prezzi unitari da parte dell'affidatario non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile unico del procedimento, come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

6.2 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di emissione di apposite fatture - previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e verifica della regolare esecuzione del servizio - entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Per ciascuna stagione invernale l'Amministrazione Comunale emetterà le seguenti fatture:

- fattura/e relativa/e all'indennità per l'impegno macchina, da emettere per i 2/5 dell'importo alla fine del bimestre novembre/dicembre e per i restanti 3/5 dell'importo alla fine del trimestre gennaio/febbraio/marzo al termine di ciascuna stagione invernale, secondo quanto indicato dal certificato di pagamento emesso da parte del Responsabile unico del procedimento;
- fattura relativa al servizio effettivamente svolto del bimestre novembre-dicembre, applicando i prezzi unitari contrattuali;
- fattura relativa al servizio effettivamente svolto nel trimestre gennaio-febbraio-marzo, applicando i prezzi unitari contrattuali.

In ogni caso l'affidatario potrà emettere le fatture solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall'Amministrazione comunale al termine del contratto e solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento (lotto), il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura **UF5DLZ**. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

ARTICOLO 7

CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PUNTI OPERATIVI

Tutti i **mezzi utilizzati** devono essere rispondenti a quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice della strada (in particolare articoli 57 e 58 e 94.4 bis circolare ministeriale 16/03/2015 prot. 5681 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per l'effettuazione del servizio di sgombero neve e di trattamento antigelo, dotati di relativo allegato tecnico di omologazione, ove necessario ai sensi di legge, unito alla carta di circolazione.

I mezzi dovranno essere dotati dell'attrezzatura necessaria (omologata ai sensi di legge) per l'espletamento sia del servizio spartineve sia del trattamento antigelo per garantire la massima efficienza esecutiva ai fini della sicurezza viabile.

L'affidatario dovrà inoltre controllare, sia prima sia durante il corso del servizio, lo stato di usura dei salatori, delle lame e delle attrezzature in genere in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza ed usura; parimenti dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'affidatario responsabile di

eventuali danni o deficienze relative; **il servizio dovrà infatti essere omogeneo su tutta la superficie stradale trattata.**

In relazione a ciascun lotto in affidamento, per l'esecuzione delle prestazioni l'operatore economico deve disporre dei mezzi (attrezzabili in caso di necessità con catene), che dovranno essere dimensionati funzionalmente rispetto alle caratteristiche delle strade (larghezza, lunghezza, pendenza e altre particolari criticità) e delle superfici da trattare, come di seguito indicato:

Lotto EXTRAURBANO SUD-EST (totale 12 mezzi)

SERVIZIO DI SPARTINEVE

n. 7 mezzi spartineve attrezzati con lama sgombraneve anteriore di cui:

- 1 mezzo di modeste dimensioni (minipala o bobcat o trattorino) adatto ad operare in strade con larghezza massima di m. 2,80;**
- 6 mezzi (macchine operatrici o trattrici agricole) con potenza tra 80 e 160 hp e/o autocarri, dotati di lama inclinabile di dimensione 3,00/3,80 metri adatti ad operare su strade con larghezza variabile e percorso misto, adeguati all'estensione della tratta stradale di riferimento e ai relativi tempi di esecuzione.**

Almeno il 60% dei mezzi impiegati dovranno essere dotati di trazione a quattro ruote motrici.

SERVIZIO DI SPARGISALE

n. 3 mezzi per il trattamento antigelo di cui:

- 1 mezzo di modeste dimensioni adatto ad operare in strade con larghezza massima di m. 2,80;**
- 2 mezzi (macchine operatrici, trattrici agricole o autocarri) con portata variabile adeguata all'estensione stradale e ai tempi di esecuzione.**

SERVIZIO SPARTINEVE/ SPARGISALE

- 2 mezzi combinati attrezzati con lama sgombraneve anteriore e attrezzatura spargisale**

Lotto URBANO NORD (totale 12 mezzi)

SERVIZIO DI SPARTINEVE

n. 6 mezzi spartineve attrezzati con lama sgombraneve anteriore di cui:

- 6 mezzi (macchine operatrici o trattrici agricole) con potenza tra 80 e 160 hp e/o autocarri (eventuale minipala o bobcat o trattorino), dotati di lama inclinabile di dimensione 3,00/3,80 metri adatti ad operare su strade con larghezza variabile e percorso misto, adeguati all'estensione della tratta stradale di riferimento e ai relativi tempi di esecuzione.**

Almeno 2 dei mezzi impiegati dovranno essere dotati di trazione a quattro ruote motrici.

SERVIZIO DI SPARGISALE

n. 4 mezzi per il trattamento antigelo (macchine operatrici, trattrici agricole o autocarri) con portata variabile adeguata all'estensione stradale e ai tempi di esecuzione.

SERVIZIO SPARTINEVE/ SPARGISALE

- 2 mezzi combinati attrezzati con lama sgombraneve anteriore e attrezzatura spargisale**

I mezzi dovranno essere regolarmente omologati, nel rispetto delle norme previste dal Codice della strada (ai sensi del primo comma del presente articolo).

Tutti i mezzi e/o le attrezzature devono risultare in disponibilità dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, in proprietà, noleggio o comodato d'uso nei casi non

esclusi dalla circolare 16/03/15 – prot. 5681 “disponibilità temporanea, comodato o locazione senza conducente” emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Qualora si rendesse necessario sostituire uno o più mezzi resi disponibili dall'affidatario, ciò sarà possibile soltanto previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e a condizione che il nuovo/i mezzo/i abbia/no caratteristiche riconducibili alle prescrizioni del presente capitolato. In tal caso dovranno essere adeguati i documenti inerenti la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

A seguito dell'aggiudicazione, anche se non efficace, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà produrre entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, o entro eventuale termine più breve in caso di necessità:

- l'elenco dei mezzi con relativo numero di targa

- la copia della carta di circolazione leggibile, con eventuale allegato tecnico;

- l'elenco delle attrezzature omologate.

ARTICOLO 8

NORME TECNICHE OPERATIVE

E' fatto obbligo all'affidatario, per l'intero periodo contrattuale, di possedere recapiti telefonici fissi e mobili, disponibili tutti i giorni 24 ore su 24 per la comunicazione in tempo reale delle disposizioni operative che comunque saranno poi ufficializzate in forma cartacea o telematica.

L'affidatario dovrà individuare un referente (Direttore Tecnico) che dovrà garantire in ogni momento il contatto con l'Amministrazione Comunale - tecnici comunali, RUP, Direttori dell'esecuzione del contratto, personale della Polizia Municipale - per qualsiasi comunicazione e necessità.

Nell'eventualità che l'affidatario risultasse un'azienda agricola dovrà produrre ai sensi di legge, per i propri autisti, idoneo “patentino di guida” attestante la capacità di utilizzo del mezzo (trattrice agricola), nonché utilizzare carburante ordinario (escluso quello con le agevolazioni previste per la categoria).

Tutti gli interventi previsti nel presente capitolato dovranno avviarsi operativamente sui tratti di strada indicati entro 30 minuti dall'orario del relativo ordine di servizio.

8.1 - Operazioni di spartineve

Le operazioni di spartineve devono iniziare normalmente quando lo strato nevoso ha raggiunto uno spessore di cm. 5 (fatta salva la facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto di disporre diversamente) conseguentemente a ordine di servizio da parte del Comune di Asti che specifichi modalità di intervento ed orario di inizio trasmesso tramite fax o posta elettronica.

L'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare le operazioni di preparazione dei mezzi dell'affidatario, potrà anticipare la volontà di effettuare l'intervento con una telefonata ai referenti dell'affidatario, anche qualche ora prima del previsto inizio dell'intervento, che sarà comunque da considerare efficace, per l'avvio del servizio, solo dopo la comunicazione ufficiale via telematica, ovvero, in casi eccezionali, con altra modalità adottata dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Qualora la precipitazione nevosa persistesse dopo un intervento completo e si verificassero nuovamente le condizioni necessarie all'esecuzione delle operazioni, l'affidatario è tenuto, sempre previa disposizione comunale come dal comma precedente, ad effettuare anche immediatamente un nuovo intervento di spartineve fino al ripristino della normalità viabile.

Le operazioni di spartineve devono essere eseguite in modo accurato e continuo, permettendo il contemporaneo traffico viario nelle migliori condizioni possibili.

In situazioni contingenti particolarmente complesse dove i mezzi non riuscissero a manovrare, il servizio deve essere comunque garantito, intervenendo con mezzi di dimensioni più ridotte e, se è necessario, anche manualmente, previa comunicazione, anche telefonica, ai Direttori dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale, in casi particolari, potrebbe richiedere che la neve rimossa dalla sede stradale venga altresì trasportata in appositi siti appositamente individuati nell'ordine di servizio.

Ai fini di una maggiore efficacia del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto al controllo, qualora accerti che il servizio svolto non risulti perfettamente effettuato può richiedere, anche telefonicamente e nell'ambito dello stesso ordine di servizio, altri passaggi nei tratti stradali interessati sino al regolare compimento.

Se durante le operazioni di spartineve si verificassero avarie o impedimenti di qualunque genere al mezzo o alle attrezzature, l'affidatario deve immediatamente provvedere (previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto) alle riparazioni occorrenti, se praticabili in tempi brevissimi, oppure alla sostituzione con altro mezzo equivalente, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 7, con ripresa rapida delle operazioni.

Gli interventi di spartineve sono i seguenti:

- **COMPLETO**, su tutte le strade comunali urbane ed extraurbane individuate negli elaborati di riferimento del progetto;
- **RIDOTTO**, su tutte le strade comunali extraurbane individuate negli elaborati di riferimento del progetto con obbligo di catene, integrato da indennizzo forfettario riconosciuto per gli spostamenti di collegamento nonché eventuali interventi operativi su tali tratte.
- **A CHIAMATA**, su tutte le strade comunali urbane ed extraurbane individuate negli elaborati di riferimento del progetto (strade principali, tratti in pendenza, ecc.) ove si verificasse un'urgenza specifica di intervento mirato.

Il singolo intervento di spartineve deve essere concluso, nei modi prescritti, entro e non oltre i seguenti tempi:

lotto extraurbano Sud/Est

- per gli interventi **COMPLETI SPARTINEVE**, ore 6,50 dall'ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- per gli interventi **RIDOTTI**, 3,50 ore dall'ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- per gli interventi **A CHIAMATA**, in base alla specifica richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto

Lotti urbani

- per gli interventi COMPLETI, 5,00 ore per il lotto Nord e 5,50 ore per il lotto Sud dall'ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- per gli interventi A CHIAMATA, in base alla specifica richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Al termine di ogni singolo intervento l'affidatario è tassativamente tenuto a comunicare l'avvenuta esecuzione delle operazioni di spartineve ed altre eventuali segnalazioni, tramite fax o mail ai numeri/indirizzi che verranno comunicati negli ordini di servizio, entro 30 minuti dalla fine delle suddette operazioni.

8.2 - Operazioni di trattamento antigelo

Le operazioni di trattamento antigelo devono iniziare conseguentemente a ordine di servizio da parte del Comune di Asti che specifichi modalità di intervento ed orario di inizio trasmesso tramite fax o posta elettronica.

L'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare le operazioni di preparazione dei mezzi dell'affidatario, potrà anticipare la volontà di effettuare l'intervento con una telefonata ai referenti dell'affidatario, anche qualche ora prima del previsto inizio dell'intervento, che sarà comunque da considerare efficace, per l'avvio del servizio, solo dopo la comunicazione ufficiale via telematica, ovvero, in casi eccezionali, con altra modalità adottata dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto

Qualora dopo un intervento completo si verificassero nuovamente le condizioni necessarie all'esecuzione delle operazioni, l'affidatario è tenuto, sempre previa disposizione comunale come dal comma precedente, ad effettuare anche immediatamente un nuovo intervento fino al ripristino della normalità viabile.

Le operazioni di trattamento antigelo devono essere eseguite in modo omogeneo, accurato e continuo, sulla carreggiata stradale, permettendo il contemporaneo traffico viario nelle migliori condizioni possibili.

In situazioni contingenti particolarmente complesse dove i mezzi non riuscissero a manovrare, il servizio deve essere comunque garantito, intervenendo con mezzi di dimensioni più ridotte e, se è necessario, anche manualmente, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai fini di una maggiore efficacia del servizio il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto al controllo, qualora accerti che il servizio svolto non risulti perfettamente effettuato può richiedere, anche telefonicamente e nell'ambito dello stesso ordine di servizio, altri passaggi nei tratti stradali interessati sino al regolare compimento.

Se durante le operazioni antigelo si verificassero avarie o impedimenti di qualunque genere al mezzo o alle attrezzature, l'affidatario deve immediatamente provvedere (previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto) alle riparazioni occorrenti, se praticabili in tempi brevissimi, oppure alla sostituzione con altro mezzo equivalente, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 7, con ripresa rapida delle operazioni.

I materiali da utilizzare per i trattamenti antigelo sono i seguenti:

- sabbia di frantoio/pietrischetto con granulometria da 2 a 4 mm;
- sale industriale ovvero salgemma che deve avere granuli compresi tra 1 e 10 mm. di dimensione.

Il rapporto di miscelazione volumetrica tra sabbia e sale, salvo diversa indicazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, è di 1:1 di quantità a terra, con quantità minima di sale da spargere sulle sedi viabili di almeno di 25 gr/mq con riferimento ai dati desumibili dall'elaborato 2.

In caso di particolari esigenze, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto/RUP potrà richiedere lo spandimento di sale puro, escludendo quindi la quota percentuale di sabbia granita, con conseguente maggiorazione del 20 % del prezzo unitario contrattuale del singolo intervento.

Gli interventi di trattamento antigelo sono i seguenti:

- COMPLETO, su tutte le strade comunali urbane ed extraurbane individuate negli elaborati di riferimento del progetto;
- RIDOTTO, su tutte le strade extraurbane individuate negli elaborati di riferimento del progetto con obbligo di catene, integrato da indennizzo forfettario riconosciuto per gli spostamenti di collegamento nonché eventuali interventi operativi su tali tratte;
- A CHIAMATA, su tutte le strade comunali urbane ed extraurbane individuate negli elaborati di riferimento del progetto (strade principali, tratti in pendenza, ecc., ove si verificasse un'urgenza specifica di intervento mirato.

Il singolo intervento di trattamento antigelo deve essere concluso, nei modi prescritti, entro e non oltre i seguenti tempi:

lotto extraurbano Sud/Est

- per gli interventi COMPLETI, *ore 7,00* dall'ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- per gli interventi RIDOTTI, *3,50 ore* dall'ordine del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- per gli interventi A CHIAMATA, *in base alla specifica richiesta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto*

lotti urbani

- per gli interventi COMPLETI, *cinque ore* per il lotto Nord e *5,50 ore* per il lotto Sud dall'ordine del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- per gli interventi A CHIAMATA, *in base alla specifica richiesta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.*

Al termine di ogni singolo intervento l'affidatario è tassativamente tenuto a comunicare l'avvenuta esecuzione delle operazioni antigelo ed altre eventuali segnalazioni, tramite fax o mail ai numeri/indirizzi che verranno comunicati negli ordini di servizio, entro 30 minuti dalla fine delle suddette operazioni.

ARTICOLO 9

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE, TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

Ai sensi del D.Lgs 81/08, prima della firma del contratto e comunque prima dell'inizio delle attività l'affidatario dovrà presentare al Comune di Asti il proprio **Piano Operativo di Sicurezza**.

L'affidatario dovrà impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute, impegnandosi a trasmettere tale documento a tutti i propri lavoratori ritenendo la

somma prevista e riportata nel presente capitolato (da non assoggettarsi a ribasso) sufficiente per una scrupolosa attuazione delle misure di sicurezza previste.

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Asti.

L'affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'affidatario è responsabile verso il Comune di Asti dell'osservanza delle suaccennate norme verso i propri dipendenti.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale ed è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 *Misure totali di tutela*, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del citato D.Lgs. 81/2008, il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ed è tenuto ad indossare un'uniforme omogenea.

Il personale dell'affidatario dovrà essere in possesso di idoneità sanitaria alla mansione e di attestato di partecipazione al corso di formazione generale in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano l'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.

L'Amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso l'Amministrazione comunale stessa.

L'affidatario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o soci.

ARTICOLO 10 CAUZIONE DEFINITIVA

Per ciascun lotto l'affidatario, quale esecutore del contratto, deve costituire garanzia definitiva conforme a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell'eventuale esecuzione anticipata del servizio, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 103 comma 5.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ed in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere allo stesso.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA

Nelle prestazioni relative al servizio l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell' stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara in riferimento al/ai lotto/i affidati, per danni cagionati a Terzi, compresa l'Amministrazione comunale.

L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata dell'accordo quadro ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a **€. 2.000.000,00;**
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a **€. 2.000.000,00;**
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'affidatario sia un **R.T.I. di tipo orizzontale** le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità:

- polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria per il presente accordo quadro, nella quale tutti i componenti dell'RTI hanno la qualifica di assicurati;

- appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell'RTI per il presente accordo quadro.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ARTICOLO 12

VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

I controlli sulle prestazioni eseguite saranno effettuati da personale comunale e potranno essere svolti anche senza preavviso in tutti i luoghi di svolgimento del servizio.

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 13.

L'affidatario è obbligato a fornire all'Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui al articolo 113 bis comma 3 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 13

PENALI

L'affidatario, nell'esercizio dei servizi previsti dal presente capitolato, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso, nonché agli obblighi di capitolato.

Ove non attenda alle disposizioni ed agli obblighi di cui sopra, saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni ritardo temporale, con riferimento a frazioni di 30 minuti indivisibili, rispetto al termine indicato per l'inizio del servizio di cui all'articolo 8, sarà applicata una penale pari a **100 euro** per ciascun mezzo operativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno (*esempio : con partenza da ordine di servizio prevista alle ore 20, ciascuno dei mezzi interessati deve iniziare la propria attività non oltre le ore 20:30; dalle 20:31 alle 21:00 risulterà soggetto ad una prima penale di € 100; con successivo ritardo dalle 21:01 alle 21:30 risulterà soggetto ad una seconda penale di ulteriori € 100 e così via*).

Qualora il ritardo si protraesse oltre le tre ore dalla chiamata l'intervento, previsto per quel mezzo, si intende non eseguito, con le conseguenze descritte di seguito;

- per ogni mezz'ora indivisibile di ritardo, come sopra specificato, rispetto al termine stabilito per il completamento dell'intervento indicato all'articolo 8 verrà applicata una penale pari a **100 euro** per ciascun mezzo operativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- qualora, per qualunque motivo, l'affidatario del servizio non effettui le operazioni di spartineve o spargisale, verrà applicata una penale pari a **una volta e mezza l'importo contrattuale del singolo intervento**; inoltre saranno addebitate all'affidatario le spese relative ad eventuali danni provocati alla collettività a causa del mancato intervento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- se durante lo svolgimento del servizio verrà utilizzato un mezzo operativo diverso da quello regolarmente segnalato all'Amministrazione Comunale, senza aver preventivamente comunicato tale sostituzione e senza aver ottenuto l'autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, verrà applicata una **penale pari € 500,00**, raddoppiabile in caso di recidiva; questa penale verrà applicata comunque, anche nel caso in cui il servizio risulti svolto correttamente dal mezzo operativo non autorizzato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per ogni altra violazione o inadempienza, imputabili a negligenza o colpa dell'operatore economico o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari a **euro 500,00**, raddoppiabile in caso di recidiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la terza applicazione delle suddette penali ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all'art. 14 del presente capitolato.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise sempre dal R.U.P., con il supporto del Direttore dell'esecuzione del contratto, e comunicate all'affidatario con la notifica della relativa decisione.

Decorso 60 giorni senza che l'affidatario abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e saranno trattenute dall'Amministrazione dal corrispettivo dovuto.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 14 del presente capitolato.

ARTICOLO 14 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile ed dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- a) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
- b) frode dell'affidatario;

- c) procedura fallimentare e messa in liquidazione dell'affidatario;
- d) cessione del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;
- e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- f) grave inadempienza o/e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in particolare quelle di cui all'art. 7 *Caratteristiche dei mezzi e dei punti operativi*, art. 8 *Norme tecniche operative* e art. 9 *Piano operativo di sicurezza e osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori*;
- g) inadempienze o/e negligenze, anche non gravi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale;
- h) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'affidatario;
- i) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- j) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013 e successivamente modificato con D.G.C. 354 del 21.7.2017, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- k) cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 13 *Penali*;
- l) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;
- m) ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto per colpa dell'affidatario.

Il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, precisando che all'affidatario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà decurtato dal corrispettivo e/o escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13 del presente capitolato.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 15

FACOLTA' DI RECESSO

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 16

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione comunale, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione.

Tenuto conto della variabilità degli eventi atmosferici, si precisa che le variazioni del contratto potranno essere anche molto ampie e :

- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni, l'Amministrazione comunale ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
- nel caso di scarsi/nulli eventi atmosferici l'Amministrazione comunale ridurrà il valore del contratto sulla base dei prezzi unitari contrattuali, senza che l'affidatario possa vantare mancati crediti.

Nel caso di incremento chilometrico delle strade su cui intervenire, il corrispettivo verrà adeguato in misura proporzionale a tale incremento, solo nel caso in cui venisse superato il chilometraggio stimato e arrotondato di cui all'art. 1.

Se, per circostanze impreviste ed urgenti, fosse necessario eseguire ulteriori attività rispetto a quelle indicate nel presente capitolato, l'Amministrazione ne potrà chiedere l'esecuzione all'affidatario e le stesse verranno contabilizzate a misura con applicazione dei prezzi unitari desunti dal prezzario regionale vigente, a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara o, in mancanza, sulla base di apposito preventivo dell'affidatario.

Le modifiche al contratto, se singolarmente di importo inferiore a €. 40.000, verranno formalizzate a mezzo di lettera commerciale.

In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

ARTICOLO 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti da parte dell'affidatario sono regolati dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e da quanto di seguito stabilito.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 105, il subappalto è ammesso, tenuto conto dei limiti previsti dal medesimo articolo (fino al 40% delle prestazioni complessive).

L'effettivo ricorso al subappalto è comunque subordinato a specifica e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale da concedersi nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto deve contenere, oltre a quanto previsto dal citato art. 50/2016, a pena di nullità la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della legge 136/2010. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Asti della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di ricorso al subappalto senza la prescritta autorizzazione l'Amministrazione Comunale procederà alla denuncia penale ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge 646/1982 e potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19).

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del servizio, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 105 comma 2.

ARTICOLO 18

RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui quotidiani nazionali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana **sono a carico dell'affidatario** e dovranno essere rimborsate al Comune di Asti **entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione**, come previsto dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 e dall'art. 73 comma 5 del D.lgs. 50/2016.

La somma complessiva da rimborsare è stata stimata in €. 5.000,00 (l'importo esatto sarà definito a seguito della pubblicazione dell'avviso dell'esito della procedura e comunicato all'affidatario), ripartita in proporzione al valore dei lotti.

ARTICOLO 19

CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione del contratto la competenza è del Foro di Asti.

ARTICOLO 20

RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile.